

R.G. 3416/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

Dott.ssa *Raffaella Genovese*

Presidente

Dott. Sebastiano Napolitano

Consigliere

Dott. Arturo Avolio

Consigliere rel.

Riunita in camera di consiglio l'8.7.2024, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3416/2021 R.G. LAVORO E PREVIDENZA

TRA

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, *in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Erminio Capasso, Gianluca Tellone, Mauro Elberti, Itala De Benedictis, Vincenzo di Maio e Luca Cuzzupoli,*

APPELLANTE

E

Rocco Ciro, *rappresentato e difeso dall'avv. Osvaldo Bellocchio,*

APPELLATO

OGGETTO: ratei pensione reversibilità ante 6.7.2011 – modifica del termine di prescrizione in corso di decorrenza – prescrizione quinquennale – calcolo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, ha deciso sul ricorso proposto da Ciro Rocco nei confronti dell'Inps avente ad oggetto la domanda di pagamento dei ratei

di tredicesima, dal 2007 al 2011, non corrisposti a titolo di pensione di reversibilità riconosciutagli quale vedovo della moglie deceduta il 17.1.2007.

Il 13 gennaio 2017 aveva inoltrato a mezzo raccomandata a.r. la richiesta di pagamento e l'Istituto, in risposta alla stessa, aveva corrisposto i ratei limitatamente al periodo dal 2012 al 2016; per cui l'istante aveva chiesto in sede giurisdizionale il pagamento dei ratei relativi agli anni precedenti.

Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso.

Ha, innanzitutto, respinto la eccezione di decadenza formulata dall'Istituto. Ha, infatti, ritenuto che nel caso de quo i ratei andassero corrisposti d'ufficio senza necessità di presentare domanda.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, poi, respinto l'eccezione di prescrizione. Ha, infatti, ritenuto che al caso di specie non si applicasse l'art. 47 bis d.p.r. n. 639 del 1970 il quale prevederebbe la prescrizione quinquennale solo per i ratei liquidati e non riscossi o per i ratei non liquidati in quando sub iudice. Nel caso de quo, non essendo in discussione l'an della pretesa ma solo il quantum andrebbe applicato, secondo il giudice del primo grado, la prescrizione decennale.

Con atto di appello l'INPS ha impugnato la predetta sentenza, riproponendo l'eccezione di decadenza e quella di prescrizione. Precisando, a tale ultimo riguardo, che sarebbe applicabile il citato art. 47 bis.

Si è costituito il Rocco opponendosi all'appello.

Il fascicolo è stato assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal 9 giugno 2023), con udienza già fissata per il 13 maggio 2024, rinviata al 8 luglio 2024, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter.

All'odierna udienza, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

È assorbente la maturata prescrizione del credito preteso.

Trattasi nel caso de quo, del mancato pagamento di ratei di tredicesima di una prestazione già riconosciuta dall'Istituto ma in parte non posta in riscossione.

L'47-bis., del d.p.r. 639 del 1970 prevede che “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,

n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni".

Anteriormente a tale nuova disciplina, la soluzione della questione del termine di prescrizione dei crediti per prestazioni temporanee non corrisposte integralmente, ha formato oggetto di numerose pronunce della Corte di cassazione che ha avuto modo di elaborare il principio di diritto secondo il quale l'applicabilità dell'art. 2948 c.c., era preclusa quando, pur trattandosi di erogazioni periodiche mensili, non sussisteva il presupposto implicito della liquidità ed esigibilità del medesimo credito preteso; l'art. 2948 c.c., si è detto, presupponeva la liquidità ed esigibilità del credito, perchè solo in tal caso il credito stesso si poteva considerare pagabile periodicamente e non era sufficiente, a questo fine, che tale fosse soltanto in astratto, in base cioè alla disciplina legale applicabile nel momento in cui esso è sorto (Cass. 21 maggio 1990 n. 6245, Cass. n. 12472 del 1993, cit., Cass. n. 7393 del 1994; Cass. n. 4534 del 1995; Cass. 2563 del 2016); per questa ragione si è affermato che alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applicasse la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presupponeva la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune ma secondo il disposto del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione "non rimosse"; ne conseguiva che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi, costituente parte integrante del credito base) che non fosse stata posta in riscossione si prescriveva nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129 (Cass. n. 10955 del 2002 ed anche Cass. n. 4353 del 2009, n. 16023 del 2004, n. 17771 del 2003, n. 7030 del 2003, n. 17126 del 2002).

Considerato che, nel caso de quo, si tratta di ratei non posti in riscossione, nel regime antecedente al nuovo art. 47 bis cit. trovava applicazione, come visto, il termine decennale.

Con l'entrata in vigore di tale normativa, però, il regime prescrizionale è stato unificato, per cui anche per i ratei non liquidati in quanto non posti in riscossione, è stato introdotto il termine quinquennale.

Per individuare la decorrenza della prescrizione nei casi, come quello de quo, in cui il termine è stato abbreviato in corso di decorrenza, trova applicazione il principio generale dell'ordinamento espresso dall'art. 252 d.att.c.c.

Come di recente ribadito dalla Suprema corte con sentenza del 14/03/2024, n.6912, in caso di modifica normativa del termine prescrizionale, in difetto di una specifica disposizione transitoria, è applicabile la disciplina prevista dall'art. 252 disp. att. c.c., con la conseguenza che ai rapporti pendenti, intendendosi per tali quelli per i quali non era ancora decorso il termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa, si applica, con decorrenza dall'entrata in vigore della modifica, il minore tra il

nuovo termine ed il residuo di quello che opera secondo la normativa previgente.

Orbene, applicando il principio al caso de quo si ha che i ratei di tredicesima delle annualità dal 2007 al 2010 in base alla normativa previgente sarebbero venuti a prescriversi rispettivamente nei mesi di dicembre degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 allorquando il periodo decennale sarebbe venuto a maturazione.

Atteso, però, che, come visto, in data 6.7.2011 è sopravvenuta la normativa di cui al citato art. 47 bis che ha introdotto il più breve termine quinquennale, si ha che il nuovo termine, per tutte le indicate annualità è venuto a scadenza in data 6.7.2016. Solo per il rateo di tredicesima del 2011, maturato nel vigore della nuova normativa, la prescrizione quinquennale è venuta a maturazione in data 31.12.2016.

Per tutte le poste, quindi, nella data del primo atto interruttivo del 13.1.2017 il termine prescrizionale era maturato.

Per tali motivi l'appello dell'INPS va accolto e per l'effetto va rigettata la domanda proposta dal Rocco in primo grado.

Le spese di entrambi i gradi vanno compensate attesa la sopravvenienza normativa e l'obiettivo difficoltà interpretativa della normativa di settore.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Colello Maria, così provvede:

1. accoglie l'appello;
2. compensa le spese.

Napoli, 8 luglio 2024

Il Consigliere est.
Dott. Arturo Avolio

Il Presidente
Dott. Raffaella Genovese